

**STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA  
PICCOLA E MEDIA IMPRESA DELLA LIGURIA  
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 24 FEBBRAIO 2021**

**PRINCIPI GENERALI**

**ART. 1 – Costituzione**

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Liguria, associazione volontaria e senza fini di lucro, più semplicemente "CNA Liguria", con sede in Genova.

**ART. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi**

1. Scopi di CNA Liguria sono:

- a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello della regione Liguria;
- b) la stipula di accordi sindacali a livello regionale;

2. In diretta attuazione di tali scopi, la CNA Liguria svolge le seguenti attività:

- a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, non che processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nell'ambito del sistema produttivo regionale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo e l'aggregazione tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- b) promuove e organizza servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari ed addetti, non che di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato EPASA - ITACO, organizzazione strumentale e specifica attraverso la quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971; ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n.804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n.561; il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30.03.2001 n. 152;
- d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell'Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato (ECIPA);
- e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso CNA Pensionati;
- f) assume iniziative dirette alla modernizzazione ed allo sviluppo delle imprese associate, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;

7. Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione, viene data adeguata informativa al sistema CNA anche con il sito web.
8. Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, i livelli confederali e tutti i soggetti di cui al comma 2, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.
9. La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto.

#### **ART. 4 - Obiettivi del sistema CNA**

1. Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle Istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. ✓  
A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici.  
Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.
2. Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e per le regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.
3. Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.
4. Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.
5. Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza e della Direzione si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto.
6. Il sistema CNA è impegnato ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.
7. Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
  - a. la rappresentanza e tutela degli interessi;
  - b. la promozione economica delle imprese;
  - c. la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.
8. Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.
9. Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione

5. I mestieri che compongono le Unioni territoriali, o le unioni quando non individuati i mestieri, concorrono alla composizione dell'Assemblea territoriale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa in base alle regole dei rispettivi statuti.
6. CNA Nazionale, all'interno di un processo di valorizzazione delle esperienze, al fine di migliorare la rappresentanza ed i servizi forniti alle imprese associate, favorisce e supporta processi di aggregazione, incorporazione o fusione tra unità territoriali declinate nel piano strategico confederale, come indicato nel regolamento attuativo dello statuto.
7. La CNA territoriale o altra unità di primo livello:
  - a. rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nell'ambito del territorio di loro competenza;
  - b. rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
  - c. garantisce che gli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai mestieri delle relative Unioni Territoriali, siano rappresentati negli organi dell'associazione;
  - d. stipula, con il concorso delle Unioni e/o i Mestieri presenti sul territorio, gli accordi sindacali con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello territoriale o aziendale;
  - e. individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione.
  - f. attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
  - g. definisce le politiche finanziarie territoriali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato ed efficiente dell'organizzazione;
  - h. stabilisce direttamente, tenuto anche conto degli indirizzi al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e provvede alla organizzazione e gestione dello stesso nell'ambito dell'associazione;
  - i. detiene il potere esclusivo nell'ambito del territorio di riferimento di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
  - j. rappresenta la CNA nel medesimo ambito nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali. Anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni locali, ove queste siano di riferimento a più CNA Territoriali;
  - k. le CNA Territoriali interessate costituiscono un comitato di rappresentanza unitaria presso tale ente, individuando un portavoce comune, con il supporto e il coordinamento di CNA Regionale.
8. Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del sistema CNA in generale ed al fine di una più efficiente gestione delle risorse, le CNA Territoriali possono proporre, e richiedere alla direzione nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con la provincia istituzionale di riferimento.
9. La CNA Territoriale individua ed organizza nell'ambito dei territori di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA.
10. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione.
11. La Direzione della CNA Nazionale, valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Territoriali con i principi generali dello Statuto della CNA e con i requisiti di cui al successivo art. 8 e ne delibera l'accettazione.

- c. opera per realizzare l'integrazione tra i differenti ambiti associativi, basata sulla convenienza e l'utilità, la creazione di valore, la solidarietà;
  - d. agisce come livello unificante l'immagine e la comunicazione dell'intero sistema CNA;
  - e. promuove ed organizza sinergie tra i diversi livelli associativi, anche attraverso l'utilizzo su scala nazionale delle più rilevanti esperienze realizzate e/o la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
  - f. stabilisce gli ambiti di rappresentanza dei Mestieri e delle Unioni, in relazione ad interessi economici affini ed omogenei;
  - g. valorizza il sistema generale unitario e nazionale della rappresentanza e ne stabilisce gli standard di qualità e di comportamento, sulla base dei poteri conferitile dal presente Statuto;
  - h. è titolare dei rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali nonché con le forze politiche e le Istituzioni di livello nazionale ed europeo;
  - i. è titolare delle relazioni sindacali a livello nazionale e stipula contratti ed accordi sindacali;
  - j. cura la formazione dei quadri e dirigenti del sistema e promuove studi e ricerche;
  - k. detiene il potere esclusivo al livello nazionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.
3. La CNA Nazionale opera per l'organizzazione dei Mestieri e delle Unioni CNA, stabilendo le articolazioni dei Mestieri per ciascuna Unione, indicate all'interno del regolamento attuativo dello statuto, di CNA Professioni e CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, stabilendo le risorse da impegnare per le stesse.
4. La CNA Nazionale mette a disposizione del sistema:
- Il patrimonio delle conoscenze tecnico-scientifiche, studi e analisi, del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale, con le procedure tecnico-operative connesse ed i relativi manuali operativi.
  - Il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate (know-how) derivanti da esperienze e da prove eseguite.
  - Bilancio Sociale.
  - Report annuale sui risultati ottenuti per le imprese.
  - Comunicazioni informative di sistema.
  - Comunicazioni sulle azioni della rappresentanza.

In materia di trattamento dei dati personali i livelli confederali e le articolazioni del sistema si attengono alle indicazioni rese da CNA Nazionale, unico titolare del trattamento per le attività di tesseramento nazionale e rese da CNA Pensionati, unico titolare del trattamento per quanto riguarda l'adesione alla medesima articolazione. In caso di tesseramento/adesione diverso da quello relativo alle convenzioni nazionali stipulate con gli enti preposti, vanno seguite le prescrizioni assunte da CNA Nazionale e CNA Pensionati.

Inoltre CNA Nazionale mette a disposizione del sistema:

- Assistenza tecnica, commerciale, amministrativa, pubblicitaria e di marketing.
- Servizi in termini di progettazione, allestimento e formazione, garantendo corsi di formazione iniziale e di aggiornamento.
- Modulistica (carta intestata, buste, biglietti da visita), nonché stampati e manualistiche varie.
- Materiale afferente alla comunicazione di sistema.
- Provvede a predisporre campagne sui vari tipi di media ed al tempo stesso fornisce l'accesso per la gestione dei clienti / soci all'interno del software che gestisce il Sistema Informativo Dati CNA Nazionale.

Un patrimonio INFORMATIVO che è segreto, sostanziale, e individuato come "Materiale di Sistema".

della Confederazione e CNA FITA. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali aventi rilievo economico e finanziario la CNA FITA assumerà le relative decisioni solo previa autorizzazione della CNA.

14. I Mestieri e le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Presidente del livello confederale corrispondente il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri e delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
15. I Mestieri per tramite delle Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA
16. Il regolamento attuativo dello statuto disciplina quanto non previsto nello statuto per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

## **B) I Raggruppamenti di interesse**

1. La CNA Liguria promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di specifici obiettivi comuni.
2. I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono, su conforme delibera della corrispondente Direzione CNA, a partire dal livello Territoriale, se opportuno anche nel livello Regionale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.
3. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea regionale.
4. La Direzione della CNA delibera sulle proposte di organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse e ne disciplina le modalità di costituzione

## **C) CNA Professioni**

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D.Lgs. 206/2007.
2. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.
3. Su proposta di una Unione CNA, la Presidenza Nazionale, può deliberare la costituzione tra gli associati CNA aderenti ad un mestiere costituente un'Unione, di un'associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art.26 del D.Lgs. 206/2007. La delibera della Presidenza, contestualmente alla autorizzazione alla costituzione approva lo statuto tipo, rispondente ai principi ed alle norme del presente statuto. L'associazione utilizzerà la denominazione "CNA..... Professionisti" integrata dalla indicazione della professione esercitata.
4. Le associazioni professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 206/2007, aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Presidenza Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Presidenza Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.
5. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".
6. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA e dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Presidenza Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo e della singola associazione da CNA Professioni.
7. Il Collegio Nazionale dei garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.

## **D) CNA Pensionati**

1. La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.
2. L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e può dotarsi di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA
3. Al fine di supportare l'attività e le iniziative dell'organizzazione CNA Pensionati, il Segretario Nazionale di CNA Pensionati è nominato dalla Direzione CNA Pensionati su proposta della Presidenza di CNA Pensionati, d'intesa con il Segretario Generale della CNA.
4. CNA Pensionati, in sintonia con CNA, attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.
5. Il Presidente di CNA Pensionati della Liguria è membro di diritto della Assemblea e della Direzione di CNA Liguria.

## **TITOLO III**

### **IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE**

#### **ART. 7 - Adesione al sistema CNA**

1. Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.
2. Gli associati al sistema CNA debbono:
  - a) accettare lo Statuto di CNA Nazionale, Regionale e Territoriale di riferimento;
  - b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico della Confederazione
  - c) ottemperare alla contribuzione al sistema con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n.311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
  - d) l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione Fondazione ECIPA, EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, Impresa Sensibile ONLUS, le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi; come previsto dall'articolo 3 e disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto.
  - e) garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo dell'associazione e del sistema CNA
3. I diritti degli associati CNA:
  - a) Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
  - b) Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali presenti nella Regione non sono ammesse deleghe.

- g) adozione del codice etico, del regolamento di uso del marchio, del regolamento attività CNA Audit, della CNA Social Media Policy, e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
  - h) la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi, provvedere alla costruzione ed aggiornamento del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale nelle modalità esplicitate nel regolamento attuativo dello statuto e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa favorendo e collaborando a tutte le attività di controllo e verifica, come previsto nel regolamento attività di CNA Audit;
  - i) il rinnovo degli organi dirigenti ogni 4 anni;
  - j) la durata in carica del Presidente Regionale e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, non superiore a due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
  - k) Il divieto per i Presidenti di ogni livello confederale, una volta cessato l'incarico, anche di un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente
  - l) il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;
  - m) la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
  - n) l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale, come indicato nel regolamento d'uso del marchio;
  - o) il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.
  - p) l'obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali;
  - q) obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.
2. Gli statuti delle CNA Territoriali e delle CNA Regionali debbono contenere tutte le altre previsioni che il presente statuto afferma come obbligatorie.

#### **TITOLO IV**

#### **GLI ORGANI DELLA CNA REGIONALE DELLA LIGURIA**

##### **ART. 9 - Composizione degli organi della CNA Liguria**

1. Gli organi di CNA Liguria, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 18 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 19 (Collegio dei Garanti), sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.
2. I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse da CNA Liguria non possono essere a tale titolo membri di organi.
3. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.
4. E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

## **ART. 12 - L'Assemblea: poteri e compiti**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo di CNA Liguria.
2. L'Assemblea:
  - a) stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA Liguria, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
  - b) esamina l'andamento della CNA Liguria e delle strutture collegate;
  - c) approva il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Biennale proposto dalla Direzione, ivi comprese le quote associative di contribuzione alla CNA Nazionale, con modalità di votazione previste dal regolamento e che si basino sul peso associativo e sulla capacità contributiva alla CNA Nazionale;
  - d) approva annualmente il bilancio consuntivo della CNA Liguria proposto dalla Direzione;
  - e) delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno;
  - f) approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i due terzi più uno dei presenti.

Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti alla Direzione Nazionale della CNA, perché ne valuti la coerenza con lo Statuto nazionale in ordine ai requisiti di ammissibilità nel sistema CNA.

3. L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno ventiquattro ore rispetto alla prima
4. Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti.
5. L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:
  - deliberare il numero dei componenti la Direzione Regionale ed eleggerli;
  - eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti, determinando il numero di questi ultimi;
  - eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - eleggere, stabilendone i compensi, i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo; a tal fine, il regolamento ne disciplinerà modalità di designazione da parte dei soggetti costituenti il sistema CNA.
6. In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione, del Presidente, dei Vicepresidenti o di organi prima della normale scadenza dei quattro anni.
7. L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora per 3 volte non si sia raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

## **ART. 13 - La Direzione: durata e composizione; poteri e compiti**

1. La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e da membri eletti dall'Assemblea tra i titolari di impresa iscritti alla CNA, i professionisti iscritti alla CNA, i pensionati iscritti alla CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA secondo modalità stabilite dal Regolamento.
2. Sono membri di diritto della Direzione i Presidenti Regionali Coordinatori delle Unioni, di CNA Pensionati, dei raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e di CNA Professioni.
3. La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

#### **ART. 14 - La Presidenza: durata, composizione e compiti**

1. La Presidenza è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario Regionale.
2. La Presidenza:
  - a) promuove l'attività politica di CNA Liguria;
  - b) adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario regionale, il Piano Strategico poliennale di CNA Liguria;
  - c) ha funzioni di rapporti politico-istituzionale verso la Regione Liguria e tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali;
  - d) verifica l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;
  - e) convoca l'Assemblea e la Direzione, stabilendone l'ordine del giorno;
  - f) assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica.

Segnala alla Presidenza Nazionale, perché eserciti i poteri alla stessa assegnati dal relativo Statuto, i casi di mancata nomina dei membri del Collegio dei Garanti o del Collegio dei Revisori e quelli di mancata presentazione dei Bilanci da parte dei livelli confederali operanti nella regione Liguria.

#### **ART. 15 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea regionale della Liguria tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al sistema CNA. Il Presidente ed i vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi:
2. Il Presidente di CNA Liguria:
  - a) ha la rappresentanza politica di CNA Liguria;
  - b) ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento di CNA Liguria;
  - c) rappresenta la sintesi del sistema CNA Liguria, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
  - d) presiede gli Organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti
  - e) ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
  - f) può conferire deleghe, con delibera della presidenza regionale, per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti di Mestiere ed ai presidenti coordinatori delle Unioni Regionali CNA e di CNA Professioni.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.
4. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

#### **ART. 16 - Presidenza onoraria**

L'Assemblea può conferire la Presidenza onoraria ad imprenditrici ed imprenditori che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e/o che si siano distinti per

Territoriali ovvero tra le medesime in ordine alla interpretazione ed all'applicazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi di cui all'art. 10.

Le decisioni del Collegio Regionale dei Garanti sono impugnabili unicamente presso il Collegio Nazionale dei Garanti. Quest'ultimo svolge anche temporaneamente le funzioni di Collegio dei Garanti della C.N.A. Liguria in caso di mancata nomina dei membri o impossibilità di funzionamento di quest'ultimo

Il Collegio Regionale dei Garanti dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione regionale, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione; per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA.

CNA Liguria potrà devolvere al Collegio Nazionale dei Garanti eventuali controversie che dovessero insorgere all'interno della stessa CNA Liguria, anche per quanto attiene alla validità di atti o provvedimenti dalla stessa adottati.

La risoluzione del rapporto associativo può essere pronunciata, su richiesta di chiunque, anche dal Collegio dei Garanti Territoriali di appartenenza, ferma la facoltà dell'appello al Collegio Nazionale dei Garanti. Quest'ultimo è il solo competente, qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo nazionale.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.

Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

Il Collegio può essere adito dagli organi e da ogni singolo associato. Avverso pronunce emesse dal Collegio Regionale dei Garanti può essere adito in sede di appello il Collegio Nazionale dei Garanti nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione della decisione.

#### **Art. 20 – Cumulo delle cariche**

Si rinvia al regolamento interno della CNA l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni

### **TITOLO V**

#### **AUTONOMIA FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE -BILANCI**

##### **ART. 21 Fondo comune**

1. Il Fondo comune di CNA Liguria è costituito dalle quote associative annuali versate dalle associazioni territoriali CNA della Liguria e dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.
2. L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono decise dall'Assemblea su proposta della Direzione.
3. In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

##### **ART. 22 - Autonomia finanziaria**

La CNA Liguria ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

7. Non oltre tre mesi dopo l'adozione dello Statuto Confederale è predisposto il Regolamento della CNA Liguria.

### **ART. 26 – Incompatibilità**

Il ruolo di Presidente e di Vice Presidente di CNA Liguria, di Presidente coordinatore Unione, di Presidente regionale di articolazione di mestiere, di raggruppamento di interesse e di CNA Professioni è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale (salvo che si tratti di Comuni sotto i 15.000 abitanti) e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario Regionale.

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

## **TITOLO VII**

### **ENTI CONFEDERALI**

#### **ART. 27 - Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA-ITACO Cittadini e Imprese).**

1. L' EPASA-ITACO Cittadini e Imprese (Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani), promosso dalla CNA e legalmente riconosciuto, opera per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini e lavoratori comunitari ed extracomunitari, nelle materie previdenziali, sanitarie, di tutela e di assistenza sociale.
2. L'Ente svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e tra le comunità italiane dei lavoratori autonomi e dipendenti all'estero.
3. EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, conformemente alle previsioni di cui alla L. 152/ 2001, stipula convenzioni con enti pubblici e privati, per attività di carattere assistenziale e di promozione sociale degli artigiani e dei lavoratori in generale.
4. Ha inoltre il compito di coadiuvare l'organizzazione promotrice per le funzioni di ricerca, studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche ed ambientali dei luoghi di lavoro del territorio.
5. La Direzione nazionale della CNA nomina, secondo quanto previsto nello statuto dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente medesimo; decide le indicazioni nominative del Presidente, dei vice Presidenti e del Direttore.
6. La Direzione Nazionale della CNA approva lo Statuto dell'EPASA-ITACO Cittadini e Imprese; decide sulle eventuali modifiche allo statuto da indicare al Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
7. La Presidenza Nazionale della CNA indica al Consiglio di Amministrazione dell'EPASA-ITACO Cittadini e Imprese le eventuali modifiche allo Statuto dell'ente medesimo decise dalla Direzione Nazionale della CNA, sentiti i competenti uffici ministeriali.

### ART. 33 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto di CNA Liguria abroga ogni precedente simile normativa.

Nell'approvare il presente Statuto, l'Assemblea di CNA Liguria attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea medesima espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

